SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 24 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Ragone Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia . . . . Pag. 3

DECRETO 24 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Hajlaoui Khaled Sghaier, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Firenze e provincia e Pisa e provincia . . . . Pag. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 novembre 2005.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna S.p.a., per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . . . . Pag. 5

DECRETO 10 novembre 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011, quinta e sesta tranche . . Pag. 6

Ministero della salute

DECRETO 4 agosto 2006.

Modificazione del decreto ministeriale 11 aprile 2006, indicante i limiti quantitativi massimi, riferibili ad un uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 . . . . . . Pag. 8

DECRETO 26 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agos», registrato al n. 13569 . . . . Pag. 8

DECRETO 27 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Plantilin 25 PB», registrato al n. 12300. Pag. 12

DECRETO 27 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Teflustar», registrato al n. 12068 . . . . Pag. 14

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 7 novembre 2006.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», approvazione del relativo disciplinare e revoca della denominazione di origine controllata «Valdadige», sottozona Terra dei Forti . . . . Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2006.

Approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi. (Deliberazione n. 613/06/CONS). Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 9 novembre 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 20

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri . . . . Pag. 20

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 2, comma 1, lettere *s)* e *t)*, e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.» . . . . Pag. 23

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

CAMERA DEI DEPUTATI

Rendiconti dei partiti e movimenti politici per l'anno 2005 (articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2).

06A09062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 24 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Ragone Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Ragone Antonio, cittadino italiano, nato a Rutigliano (Bari) il 31 luglio 1969, diretta ad ottenere il riconoscimento del «Sightseeing guide» titolo di formazione professionale acquisito negli Stati Uniti d'America - Città di New York, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: inglese e tedesco;

Considerato inoltre che il sig. Ragone Antonio risulta essere un professionista qualificato negli Stati Uniti d'America;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 giugno 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di dodici mesi;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della tirocinio di adattamento sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ragone Antonio, cittadino italiano, nato a Rutigliano (Bari) il 31 luglio 1969, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue inglese, tedesco.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento del tirocinio di adattamento, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del sig. Ragone Antonio, cittadino italiano, nato a Rutigliano (Bari) il 31 luglio 1969 e residente a Roma, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese e tedesco, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

intinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

06A10235

DECRETO 24 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Hajlaoui Khaled Sghaier, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Firenze e provincia e Pisa e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Hajlaoui Khaled Sghaier, cittadino italiano, nato a Gatrana - Sidi Bouzid (Tunisia) il 10 maggio 1967, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Tunisia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Firenze e provincia e Pisa e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: francese, italiano, inglese e tedesco;

Considerato inoltre che il sig. Hajlaoui Khaled Sghaier risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 giugno 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi dodici per ogni ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hajlaoui Khaled Sghaier, cittadino italiano, nato a Gatrana - Sidi Bouzid (Tunisia) il 10 maggio 1967, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze e provincia, Pisa e provincia nelle lingue francese, italiano, inglese e tedesco.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento del tirocinio di adattamento, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del sig. Hajlaoui Khaled Sghaier, cittadino italiano, nato a Gatrana - Sidi Bouzid (Tunisia) il 10 maggio 1967 e residente a Pisa, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Firenze e provincia e Pisa e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue francese, italiano, inglese e tedesco, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

caratteri e storia dell'ambito territoriale: eventi storici più importanti della Toscana; eventi storici rilevanti dell'ambito territoriale e suo rapporto con la Toscana: toponomastica;

elementi di archeologia dell'ambito territoriale: archeologia etrusca sul territorio; archeologia romana sul territorio; siti archeologici sul territorio; musei archeologici del territorio:fruibilità e disposizione opere;

elementi di storia dell'arte dell'ambito territoriale: collegamenti tra tradizione ed arte, architettura religiosa e civile sul territorio; pittura sul territorio; scultura sul territorio; arti minori; siti museali: fruibilità e disposizione opere;

rete museale e tecniche di prenotazione: museo sul territorio; i musei comunali; i musei statali; le collezioni private; tecniche di prenotazione classiche e informatizzate; musei del territorio in rete; parchi e aree naturali protette: risorse termali;

tradizioni e manifestazioni del territorio: folklore sul territorio; offerta culturale sul territorio: teatri, biblioteche, festivals, etc.; principali feste tradizionali religiose; principali sagre enogastronomiche;

metodologie e tecniche didattiche di organizzazione di percorsi turistici sul territorio e conduzione dei gruppi: determinazione tipologica degli itinerari; itinerari turistici classici; itinerari tematici: archeologici, sportivi, naturalistici, a cavallo, termali, enogastronomici, artistici; itinerari didattici; tecniche di redazione di un itinerario; fattore tempo; fattore spazio; risorse; cartografia; servizi; principali itinerari turistici della provincia; gestione del gruppo durante le varie tipologie di itinerari.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di uno o più professionisti, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Firenze e provincia e di Pisa e provincia che cureranno l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

I professionisti responsabili comunicheranno alle provincia di Firenze e Pisa la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Toscana.

06A10236

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2005.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna S.p.a., per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica;

Visto l'art. 9 comma 1-*bis* del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla sopra citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai sensi del comma 1-*bis*, lettera *c)* del sopra citato art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, il Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la titolarità, in capo allo stesso, dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norma di contabilità generale dello Stato;

Considerato che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto delle predette attività ad una società direttamente controllata dallo Stato e che lo stesso è conforme ai principi comunitari;

Visto il provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, in data 17 dicembre 2002 con il quale è stato individuato nella FINTECNA - Finanziaria per i Settori industriali e dei servizi S.p.a., il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata, facendo rinvio, come previsto dalla norma stessa, ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, del compenso spettante alla società stessa, dei profili contabili del rapporto e delle modalità di rendicontazione e di controllo;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in persona del Ragioniere generale dello Stato *pro-tempore* e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a., con sede in Roma, via Versilia 2, in persona del Presidente *pro-tempore*,

sottoscritta in data 27 settembre 2004 ed il relativo decreto di approvazione debitamente registrato alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005 - ed, in particolare i commi 224, 225 e 226 dell'art. 1;

Ravvisata la necessità di integrare la menzionata Convenzione alla luce sia delle esigenze operative nel frattempo insorte che delle modifiche normative sopra ricordate;

Visto l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 8 novembre 2005, con il quale sono stati sostituiti gli articoli 3, 4, 6 e 7 della convenzione in rassegna;

Decreta:

L'atto aggiuntivo alla convenzione di cui alle premesse è approvato.

Viene confermata la relativa spesa di 1,5 milioni di euro comprensivi di IVA, graverà sul Cap. 2835 dello stato di previsione della spesa, tabella n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio dello Stato denominato «Somma da corrispondere per la remunerazione dei servizi resi per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici».

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 63

06A10339

DECRETO 10 novembre 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della legge 27 ottobre 2006, n. 273, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 novembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.984 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 settembre e 10 ottobre 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto dell'11 settembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 11 settembre 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'11 settembre 2006, entro le ore 11 del giorno 15 novembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'11 settembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'11 settembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 novembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 settembre 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A10311

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2006.

Modificazione del decreto ministeriale 11 aprile 2006, indicante i limiti quantitativi massimi, riferibili ad un uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 73, comma 1-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo unico;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2006, che, in attuazione della richiamata disposizione legislativa, ha indicato i limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale;

Rilevato che i predetti limiti quantitativi massimi sono il risultato di una moltiplicazione fra il valore in mg della «dose media singola», intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo, individuata dalla Commissione di esperti sulla base di evidenze scientifiche, e un fattore moltiplicativo variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza;

Considerate le caratteristiche differenziali dei principi attivi delta-8-tetraidrocannabinolo e del delta-9-tetraidrocannabinolo rispetto alle altre sostanze stupefacenti, anche per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie;

Ritenuto, pertanto congruo stabilire, per le due citate sostanze, un fattore moltiplicativo pari a «40», anziché a «20», come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2006;

Rilevato che, per effetto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, le competenze del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga presso la presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Ministero della solidarietà sociale;

Sentito il Ministro della solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto ministeriale 11 aprile 2006, richiamato nelle premesse, in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze «Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)» e «Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)», il valore «20» riportato alla colonna «moltiplicatore» è sostituito dal valore «40»; conseguentemente, alla colonna «quantitativi massimi in mg (soglia)», il valore «500» è sostituito dal valore «1000».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

06A10312

DECRETO 26 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agos», registrato al n. 13569.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 ottobre 2000 e successiva integrazione del 14 novembre 2005 dall'impresa SIVAM S.p.a., con sede legale in via Scarlatti, 30 Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: SIVAM 5A ora ridenominato AGOS;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Etofenprox;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 2 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Strada Bellaria, 164 S. Maria di Mugnano (Modena);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'Impresa SIVAM S.p.a. con sede legale in via Scarlatti, 30 Milano, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato AGOS con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,1-0,2-0,25-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 S. Maria di Mugnano (Modena), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13569.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglio illustrativo

AGOS

Insetticida polivalente per fruttiferi, orticole e ornamentali
Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
Etofenprox puro g. 30,0 (= 280 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

S.I.V.A.M. - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano SpA - via Scarlatti, 30 - Milano
Officina di produzione: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 – S. Maria di Mugnano – Modena

Registrazione Ministero della Salute n. .... del ....

Contenuto netto: 0,1-0,2-0,25-1-5-10-20 litri - Partita n°....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE - DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il SIVAM 5A è un insetticida attivo per contatto e ingestione, ad ampio spettro di azione ed efficace anche contro fitofagi resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati e piretroidi
Il prodotto si impiega in trattamenti a volume normale (colture arboree 1500 l/ha, erbacee 700-1500 l/Ha) alla prima comparsa degli insetti fitofagi, se non diversamente specificato.
AGRUMI – Cicaline e mosca della frutta: 50 ml/hl
MELO e PERO – Afidi (trattamenti pre-fiorali), Carpocapsa, Cydia molesta: 30-50 ml/hl; Tortrici (inizio infestazione), Minatori fogliari (al volo degli adulti), Psilla (adulti), Cicaline e Metcalfa: 50 ml/hl.
PESCO - Afidi, (bottoni rosa), Tignola, Mosca della frutta, Anarsia lineatella, Ricamatrici, Cicaline, Metcalfa e Miridi: 20-30 ml/hl.
CILIEGIO DOLCE E ACIDO, MIRABOLANO – Afidi, Mosca delle ciliegie: 50 ml/hl.
ALBICOCCO - Anarsia lineatella, Mosca della frutta: 50 ml/hl.
SUSINO - Cydia funebrana, Afidi, Anarsia lineatella, Ricamatrici, Cicaline: 50 ml/hl
NOCCIOLO, CASTAGNO - Cimici e balanino: 50 ml/hl.
ACTINIDIA – Mosca della frutta, Metcalfa: 50 ml/hl.
KAKI - Mosca della frutta, Metcalfa: 50 ml/hl.
FICO, MELOGRANO – Metcalfa : 50 ml/hl.
VITE - Tignole, Cicaline, Metcalfa: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
FRAGOLA - Afidi, Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
MORA, LAMPONE, MIRTILLO NERO, MIRTILLO ROSSO, RIBES A GRAPPOLI, UVA SPINA – Afidi, Tignole, Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
POMODORO – Afidi, Aleurodidi: 50 ml/hl.
PEPERONE - Afidi, Aleurodidi, Piralide: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
MELANZANA - Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
LATTUGHE E SIMILI (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta), **SPINACI E SIMILI** (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia), **ERBE FRESCHE** (prezzemolo, erba cipollina, cerfoglio, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, maggiorana) – Miridi, Nottue: 50 ml/hl.
CAVOLI A TESTA (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di Bruxelles), **CIPOLLA, AGLIO** - Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl.
MELONE, COCOMERO, ZUCCA – Afidi, Aleurodidi, Nottue e altri Lepidotteri: 50 ml/hl; *Aphis gossypii*: 60 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
FAGIOLINO, FAVA, CECE, LENTICCHIA, LUPINO, CICERCHIA - Afidi, Aleurodidi, Nottue e altri Lepidotteri: 50 ml/hl.
PATATA - Afidi, Dorifora, Miridi: 30-50 ml/hl.
MAIS – Nottue, Piralide: 50 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – Altica, Mamestra: 40-50 ml/hl.
FLOREALI, ORNAMENTALI, VERDE PUBBLICO, VIVAI, FORESTALI – Afidi: 20-30 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortrici, larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini: 40-50 ml/hl.
PIOPPO (escluse aree golenali) – Punteruolo: 100-130 ml/hl.
COMPATIBILITÀ miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Non impiegare in miscela con oli estivi su Pero Cv. William.
INTERVALLI DI SICUREZZA: Pomodoro, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca 3 gg. Agrumi, Melo, Pero, Pesco, Ciligio, amarena, Mirabolano, Albicocco, Susino, Actinidia, kaki, Fichi, Melograno, Fragola, More, Rovo, Lampone, Mirtilli, Ribes, Uva spina, Peperone, Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Bietola da foglia, Fagiolino, Fava, Cece, Lupino, Cicerchia, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavoli di Bruxelles, Patata 7 gg. Cipolla, Aglio, Barbabietola da zucchero, Vite, Nocciolo, Castagno 14 gg. Mais 28 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

AGOS

Insetticida polivalente per fruttiferi, orticole e ornamentali
Tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Etofenprox puro g. 30,0 (= 280 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

SIVAM – Società Italiana Veterinaria Agricola Milano spa
via Scarlatti, 30 – Milano
Officina di produzione: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 – S. Maria di Mugnano - Modena

Registrazione Ministero della Salute n. .... del ....

Contenuto netto: 0,1 litri Partita n°.....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10310

DECRETO 27 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Plantilin 25 PB», registrato al n. 12300.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 26 luglio 2004 dall'impresa Plant Chem S.r.l., con sede legale in Corso Porta Borsari, 1/A - Verona, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Plantade ora ridenominato Plantilin 25 PB;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Diflubenzuron;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 29 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Simonis B.V. Industrie Handelsonderneming - Holland;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Plant Chem S.r.l., con sede legale in Corso Porta Borsari, 1/A - Verona, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Plantilin 25 PB con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: gr 100-500 e Kg 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Simonis B.V. Industrie Handelsonderneming - Holland.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12300.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PLANTILIN 25 PB

Insetticida per ingestione per la difesa di melo e pero, forestali, floreali ed ornamentali e colture di funghi in polvere bagnabile

PLANTILIN 25 PB

COMPOSIZIONE :
Diflubenzuron puro gr 25,00
coformulanti qb a 100

Pericoloso per l' ambiente

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
PLANT CHEM Srl - Corso Porta Borsari 1/A - 37121 Verona

OFFICINA DI PRODUZIONE :
SIMONIS BV Industrie Handelsonderneming Holland

CONFEZIONI da gr 100-500 e kg 1-5

Reg. No. ....del ....del Ministero della Salute

Partita No.

FRASI DI RISCHIO :
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare né bere né fumare durante l' impiego del prodotto - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

CARATTERISTICHE

Il PLANTILIN 25 PB appartiene ad un gruppo di insetticidi di sintesi che inibiscono la formazione della chitina negli Insetti, con conseguente morte in fase di muta, Il PLANTILIN 25 PB è efficace sulle colture agrarie contro i microlepidotteri minatori ed i lipedotteri ricamatori del melo, Carpocapsa, Orgia e Psilla del pero. In foresta combatte *Thaumetopoea pityocampa* (Processionaria del pino), *Lymantria dispar*, *Rhyacionia buoliana* e *Pristiphora abietine*.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Dosi per 100 lt di acqua :
Frutticoltura melo e pero:
Contro microlepidettoeri minatori (Lithocolletis, Cemiostoma) gr 50 – 60 ; effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza alla ovodeposizione. Contro i lepidotteri ricamatori (*Capua, Archips*), Carpocapsa, Orgia gr 80 ; trattare durante la deposizione delle uova o in prossimità della loro schiusura. Contro la Psilla del pero gr 80 ; effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.
Piante forestali:
Contro *Thaumetopoea pythiocampa* (Processionaria del pino), *Lymanthria dispar*, *Rhyacionia buoliana* e *Pristiphora abietina* gr 50 – 70.
Su tutte le colture effettuare il trattamento in linea di massima durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.
Colture ornamentali e floricole in pieno campo :
contro *Operophtera brumata*, *Euproctis chrysorrhoea* gr 50-80. Trattare le colture durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.
Colture di funghi :
contro *Megaselia halterata* (Phoridae) e *Lycoriella auripila* (Sciaridae).

Miscelazione al substrato gr 4 di prodotto per mq di substrato ; preparare una soluzione che viene poi applicata come spray o con annaffiatoio a getto fine al substrato, al momento della miscelazione ; incorporare completamente ed uniformemente.
Bagnatura dopo l' incassettamento gr 4 di prodotto in 2,5 litri di acqua per mq ; tali quantità sono basate su un normale peso del substrato di 3 ton per 100 mq ed avranno una dose di 30 ppm di principio attivo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITÀ
Il PLANTILIN 25 PB non è miscibile con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE:
Impiegare il prodotto esclusivamente in Agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L' ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL' IMBALLAGGIO:
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

06A10308

DECRETO 27 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Teflustar», registrato al n. 12068.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 gennaio 2004 dall'impresa Diachem S.p.a., con sede legale in via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Carbofuran Chimiberg Geocarb Star ora ridenominato Teflustar;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Teflutrin;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 2 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Diachem S.p.a. U.P. Sifa - Caravaggio (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Diachem S.p.a., con sede legale in via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo), è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato Teflustar con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-2-3-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Diachem S.p.a. U.P. Sifa - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12068.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TEFLUSTAR

Geoinsetticida granulare per la protezione di numerose colture

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Teflutrin puro g 0,2
Coformulanti q. b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A U.P. SIFA
24043 Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n° del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO kg 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso circolatorio periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: TEFLUSTAR è un insetticida piretroide che agisce per contatto ed ingestione; si impiega nella lotta ai parassiti del terreno ed ai parassiti che attaccano la parte epigea nelle prime fasi di sviluppo della coltura. Risulta efficace nei confronti di Coleotteri, Ditteri, Lepidotteri e Miriapodi. Nella fase di vapore esplica una forte attività repellente che va ad aumentare l'efficacia protettiva. Inoltre, grazie alla particolare formulazione, il prodotto esplica una azione stimolante del processo germinativo e facilita il superamento dello stress da trapianto.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
TEFLUSTAR va distribuito localizzato lungo la fila di semina o di trapianto con microgranulatori appositamente tarati alle dosi indicate nei rispettivi campi d'impiego. Per eventuali interventi a pieno campo aumentare le dosi proporzionalmente in relazione alla maggior superficie da proteggere.
Barbabietola da zucchero: 30 - 40 kg/ha contro *Chaetocnema t., Atomaria l., Scutigerella i,. Tipula spp., Agriotes spp..*
Frumento: 25 - 30 kg/ha contro *Scutigerella i,. Tipula spp., Bibio h., Delia spp.*; 30 / 40 kg /ha contro *Melolontha m., Agriotes spp..*
Mais, sorgo: 30 – 40 kg/ha contro *Agriotes spp., Scutigerella i,. Tipula spp., Delia spp., Agrotis spp., Diabrotica spp.*
Colza, girasole, soia: 30 – 40 kg/ha contro *Chaetocnema t., Agriotes spp., Delia spp., Agrotis spp..*
Pomodoro, peperone, melanzana, carota, sedano, rapa, cavolo cappuccio, cavolfiore, lattuga, navone, melone, cocomero, finocchio, asparago, fagiolo, fagiolino, pisello: 40 – 50 kg/ha contro *Chaetocnema t., Agriotes spp., Tipula spp., Delia spp., Melolontha m., Agrotis spp., Ceuthorynchus p., Psila rosae, millepiedi, centopiedi.*
Patata: 30 – 40 kg/ha contro *Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp..*
Tabacco: 30 – 40 kg/ha contro *Agriotes spp., Agrotis spp., Tipula spp..*
Floricole e ornamentali: 10 – 20 g/mq (pieno campo) contro *Chaetocnema t., Agriotes spp., Tipula spp., Melolontha m., Agrotis spp., millepiedi, centopiedi*

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Durante la manipolazione del prodotto indossare maschera e guanti di gomma per evitare il contatto con la pelle. I granuli possono determinare l'insorgere di una sensazione cutanea che può manifestarsi fino a 4 ore dal contatto e durare da 2 a 24 ore. Non vi sono effetti ritardati. Dopo l'uso lavare le mani e la pelle eventualmente esposta prima di mangiare, bere, fumare e usare i servizi igienici. Lavare gli indumenti protettivi e l'equipaggiamento. Come di norma, prima delle usuali pratiche di manutenzione, pulire l'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

COMPATIBILITA'
Per gli usi raccomandati non è previsto l'impiego in associazione ad altri prodotti.

RISCHI DI NOCIVITA'
Attenzione: osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate evitando usi impropri. La sostanza non è facilmente degradabile. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZE: E' vietato l'impiego del prodotto in serra.
I coformulanti utilizzati nella formulazione del prodotto, contengono azoto e fosforo (10.41), il cui quantitativo va tenuto in considerazione nella preparazione del piano di concimazione della coltura, al fine di evitare sovradosaggi di fertilizzanti.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

06A10309

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2006.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», approvazione del relativo disciplinare e revoca della denominazione di origine controllata «Valdadige», sottozona Terra dei Forti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2000, recante: «modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige"» con il quale, tra l'altro, è stata prevista e approvata la sottozona «Valdadige» Terra dei Forti disciplinata tramite allegato in calce al decreto di modifica sopra citato, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini a d.o.c. Valdadige Terra dei Forti, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 189 del 16 agosto 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» sottozona Terra dei Forti, già riconosciuta con decreto ministeriale 7 agosto 2000 e successive modifiche, è riconosciuta come denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

3. La denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» sottozona Terra dei Forti di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2000 e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla data prevista al comma 2 del presente articolo, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2007, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» entro il 30 aprile 2007

2. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Valdadige» sottozona Terra dei Forti di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2000 e successive modifiche, aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige».

Art. 3.

1. I quantitativi di vino « Valdadige» sottozona Terra dei Forti prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti», che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovansi giacenti in cantina in corso di elaborazione e o di invecchiamento, provenienti dalla vendemmia 2006, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», per le sole tipologie previste dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto con esclusione delle tipologie «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» casetta e «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» passito, a decorrere dalla data in cui

potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» i prodotti provenienti dalla vendemmia 2007.

2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio.

3. Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Valdadige Terredeiforti» o «Terredeiforti Valdadige» nelle tipologie previste dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto con esclusione delle tipologie «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» casetta e «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» passito.

4. Il prodotto di cui al precedente comma per essere designato con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terredeiforti» o «Terredeiforti Valdadige» deve essere sottoposto, prima della sua immissione al consumo, ad analisi chimico-fisica ed organolettica, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n 164 e rispondere ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige».

Art. 4.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» sottozona Terra dei Forti anche con la specificazione riserva ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del 7 agosto 2000 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, possono essere immessi al consumo, terminati i periodi di elaborazione ed invecchiamento obbligatorio previsti dalle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui al decreto ministeriale dinanzi citato, a condizione che sui recipienti contenenti detti vini sia riportata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VALDADIGE TERRADEIFORTI» O «TERRADEIFORTI VALDADIGE».

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Enantio, Enantio riserva, Enantio passito, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio, Chardonnay, Passito.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Enantio (anche riserva e passito): Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Pinot grigio: Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay: Chardonnay minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Passito: Chardonnay minimo 60%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 in coltura soecializzata. Per i vitigni Chardonnay e Pinot grigio la densità minima non può essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione ton/ha	Titolo alcolometrico minimo naturale %vol
Enantio (anche riserva e passito)	10,0	11,5
Casetta (anche riserva)	10,0	11,5
Pinot grigio	12,0	10,5
Chardonnay	12,0	10,5
Passito	12,0	11,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

È tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo delle province di Verona e Trento.

Arricchimento e colmature.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite con esclusione delle tipologie «passito».

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.

Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie, tranne che per quelle passite.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per le tipologie «Enantio passito» e «Passito» la resa massima dell'uva in vino è del 40%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 45%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Invecchiamento.

I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di maturazione:

Tipologia	Durata	Decorrenza
Enantio	10 mesi	1° novembre
Enantio riserva	24 mesi	1° novembre
Enantio passito	10 mesi	1° novembre
Casetta	10 mesi	1° novembre
Casetta riserva	24 mesi	1° novembre
Pinot grigio	4 mesi	1° novembre
Chardonnay	4 mesi	1° novembre
Passito	10 mesi	1° novembre

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Enantio anche nella tipologia riserva.

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato; profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol (riserva 12,50 % vol) acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l (riserva 25 g/l).

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Enantio passito.

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: ampio, intenso, con sentori di frutti maturi;

sapore: da amabile a dolce, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 30 g/l.

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Casetta anche nella tipologia riserva.

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (riserva 12,5% vol);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l (riserva 24 g/l).

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Pinot grigio.

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20.0 g/l.

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Chardonnay.

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Valdadige Terradeiforti o «Terradeiforti Valdadige» Passito.

colore: giallo dorato, con eventuali riflessi ambrati;

profumo: fine, delicato, intenso;

sapore: dolce, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Annata.

Nell'etichettatura dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

Confezionamento

Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a 9 litri.

Tappatura e recipienti.

Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in versione riserva e passito, è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

Per le altre tipologie è consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.

06A10314

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2006.

Approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi. (Deliberazione n. 613/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 26 ottobre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - rettifica n. 197 del 25 agosto 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 27, commi 9 e 10, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 dicembre 1999, n. 302;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni e il Ministro delle finanze 23 ottobre 2000, recante «Individuazione dei soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9 dell'art. 27 della legge del 23 dicembre 1999, n. 488», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 2000, n. 251;

Vista la propria delibera n. 170/03/CONS di approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 luglio 2003, n. 151;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208;

Considerato che con la citata delibera n. 170/03/CONS l'Autorità ha provveduto a rideterminare, sulla base dei pareri favorevoli del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'economia, i canoni di concessione radiotelevisivi e ad aggiornare i tetti massimi di cui all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il successivo triennio;

Considerato che ai fini della rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi e dell'aggiornamento dei tetti massimi, così come stabiliti con la delibera 170/03/CONS, l'Autorità ha assunto la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel triennio precedente, secondo il metodo di calcolo dell'interesse composto;

Considerato che, secondo quanto definito dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2005 è variato nella misura del + 2,5% per l'anno 2003, del + 2% per l'anno 2004 e del + 1,7% per l'anno 2005;

Ritenuto di mantenere inalterato l'attuale livello di contribuzione dell'1% del fatturato e al tempo stesso necessario adeguare per i prossimi tre anni i tetti massimi dei canoni di concessione radiotelevisivi, utilizzando a riferimento la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati secondo il metodo di calcolo dell'interesse composto, che porta il tetto massimo per le emittenti radiofoniche nazionali da € 78.016 a € 82.952, per le emittenti televisive locali da € 16.718 a € 17.776, per le emittenti radiofoniche locali da € 11.145 a € 11.850;

Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle comunicazioni;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innnocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

1. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, per il triennio 2006-2008 e secondo le modalità attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000 citato nelle premesse, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari all'1% del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1% del fatturato fino ad un massimo di:

€ 82.952,00 se emittente radiofonica nazionale;

€ 17.776,00 se emittente televisiva locale;

€ 11.850,00 se emittente radiofonica locale.

2. La presente delibera viene inoltrata al Ministero delle comunicazioni per quanto di competenza.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 ottobre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

06A10307

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 novembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2796
Yen	151,16
Lira cipriota	0,5777
Corona ceca	28,038
Corona danese	7,4583
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67240
Fiorino ungherese	259,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8225
Corona svedese	9,1195
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	36,085
Franco svizzero	1,5967
Corona islandese	86,88
Corona norvegese	8,2315
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3376
Nuovo leu romeno	3,5055
Rublo russo	34,1460
Nuova lira turca	1,8575
Dollaro australiano	1,6689
Dollaro canadese	1,4489
Yuan cinese	10,0660
Dollaro di Hong Kong	9,9613
Rupia indonesiana	11671,87
Won sudcoreano	1198,47
Ringgit malese	4,6648
Dollaro neozelandese	1,9259
Peso filippino	63,910
Dollaro di Singapore	1,9989
Baht tailandese	47,002
Rand sudafricano	9,3504

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A10306

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Antonio Caneo, nato il 18 luglio 1941 ad Alghero (Sassari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie pro-

blematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 13 novembre 1960 - 18 luglio 2003.

06A10315

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Raffaele Alfano, nato il 14 marzo 1946 ad Angri (Salerno), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 4 marzo 1965 - 6 maggio 2003.

06A10320

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Salvatore Dipace, nato il 25 gennaio 1941 a Margherita di Savoia (Foggia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 24 febbraio 1959 - 25 gennaio 2003.

06A10322

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Candela, nato il 4 ottobre 1941 a Palermo, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 19 novembre 1959 - 31 agosto 2003.

06A10323

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Giovanni Iachetta, nato l'8 gennaio 1947 a Montesarchio (Benevento), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 16 marzo 1965 - 18 ottobre 2001.

06A10313

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Bruno Cappelli, nato il 16 gennaio 1942 a Castelforte (Latina), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 14 marzo 1967 - 30 giugno 2003.

06A10316

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Sebastiano Messina, nato il 7 marzo 1942 a Lentini (Siracusa), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, equilibrio, ed autorevolezza.

Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 28 luglio 1961 - 31 dicembre 2003.

06A10317

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Berardino Malvasi, nato il 7 giugno 1940 a Bernalda (Matera), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 30 agosto 1960 - 30 aprile 2002.

06A10318

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Silvano D'Alfonso, nato il 25 ottobre 1945 a Collepietro (L'Aquila), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, equilibrio, ed autorevolezza.

Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 23 settembre 1963 - 4 dicembre 2003.

06A10319

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Menchella, nato il 3 settembre 1942 a Castelforte (Latina), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 18 gennaio 1961 - 3 novembre 2003.

06A10321

Con decreto 3 ottobre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Nunzio Iannone, nato il 2 gennaio 1941 a Lauro di Nola (Avellino), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le

varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 25 agosto 1960 - 12 gennaio 2005.

06A10324

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Luogotenente (in congedo) Eduardo De Lucia, nato il 21 luglio 1942 a Cervino (Caserta), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 10 marzo 1961 - 22 settembre 2003.

06A10325

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 2, comma 1, lettere *s)* e *t)*, e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 173/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 2006).

All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 5, seconda colonna, del supplemento ordinario n. 173/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 2006, dove è scritto: «... nonché la competenza ad adottare i *procedimenti* necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, ...», leggasi: «... nonché la competenza ad adottare i *provvedimenti* necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, ...».

06A10429

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-268) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 180,00)*			€ **380,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 90,00)*			€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00